



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

**Corso di laurea in Scienze
dell'educazione**

Classe di laurea L-19

**Dipartimento di riferimento: Lingue e Letterature,
Comunicazione, Formazione e Società**

DM 270/2004, art. 12

R.D.A. art. 6

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea in Scienze dell'educazione definisce l'articolazione formativa e gli altri aspetti organizzativi del corso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.M. n. 270/2004 e dell'art. 6 del Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 2 Disciplina e organizzazione del corso

2. Il corso di laurea è in particolare disciplinato, nel rispetto delle disposizioni normative superiori, dai seguenti atti:
 - a) il presente regolamento ed i suoi allegati B1 (elenco degli insegnamenti e delle attività formative) e B2 (quadro degli obiettivi formativi specifici e delle propedeuticità);
 - b) l'ordinamento didattico del corso, di cui all'allegato "A" al Regolamento Didattico di Ateneo, così come risulta dalla Banca dati RAD/SUA-CdS del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Art. 3 Organi del Corso di Studi

1. Sono organi necessari del Corso di Studi:
 - a) il Consiglio di Corso di Studi;
 - b) il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studi;
 - c) la Commissione di Assicurazione della Qualità.
 2. Sono strutture facoltative del Corso di Studi:
 - d) le eventuali Commissioni.
 3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto, il Coordinatore può consentire la partecipazione alle sedute del Consiglio in via telematica.
 4. Il Consiglio di Corso di Studi provvede, in prima istanza, alla programmazione, all'organizzazione, al coordinamento, alla verifica e all'assicurazione della qualità delle attività didattiche e formative, secondo quanto stabilito dall'art. 20, comma 2, del Regolamento didattico di Ateneo.
 5. La Commissione per l'assicurazione della qualità si propone di verificare la qualità delle attività didattiche e formative del corso di laurea in Scienze dell'educazione, presentando in Consiglio di Corso di Studi i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità, per quanto di competenza, e indicando le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
 6. Il Consiglio ha nominato al proprio interno commissioni cui delegare stabilmente compiti definiti:
 - Commissione Didattica, per la gestione delle pratiche amministrative riguardanti gli studenti;
 - Commissione Programmi, per la verifica e l'armonizzazione dei programmi degli insegnamenti;
 - Commissione per la gestione della prova di accertamento delle conoscenze richieste in ingresso;
 - Comitato di indirizzo, per il raccordo e il confronto con i portatori di interesse a livello territoriale anche in vista di una verifica in itinere della corrispondenza fra attività formative del Corso di studio e obiettivi dello stesso.
- Sono stati inoltre indicati a sostegno del funzionamento del Corso di studio:
- Vice-Coordinatore;
 - Delegato alla mobilità studentesca;
 - Delegato alle attività di orientamento e di tutorato.

Art. 4 Piano degli studi

1. Il piano degli studi, come stabilito dall'art. 28, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo,

determina la distribuzione delle attività formative per ciascuno degli anni della durata normale del corso stesso.

2. Per particolari obiettivi formativi, specificamente descritti e motivati, lo studente può presentare al Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale, che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso e, nel caso di studente part-time, può anche essere distribuito su un numero maggiore di anni.

Art. 5 **Accesso al corso di laurea**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4 del Regolamento Didattico di Ateneo, per essere ammessi al corso di laurea è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dall'Università nel rispetto degli accordi internazionali.
2. L'accesso al corso di laurea è a numero programmato locale in quanto il percorso formativo prevede lo svolgimento obbligatorio di un tirocinio curriculare professionalizzante. L'accesso al corso avverrà in ordine cronologico fino al raggiungimento del numero previsto per il corso di laurea. La data di inizio e di fine della procedura di immatricolazione e il numero di posti disponibili saranno resi noti per ciascun anno accademico sul Manifesto degli studi (bando di ammissione) pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi di Udine.
3. Ai fini dell'accesso e del proficuo inserimento nel corso di laurea è richiesta un'adeguata preparazione iniziale costituita da capacità logiche e dalle conoscenze di base che possono venire acquisite nel percorso delle scuole secondarie superiori, con particolare riferimento alle competenze di comprensione di un testo e di padronanza della lingua italiana.
4. Per la verifica del possesso della preparazione iniziale è prevista una prova di accertamento organizzata ed effettuata da una commissione di docenti appartenenti al Consiglio di Corso appositamente individuata dal Consiglio stesso. Tale prova è volta a verificare nello specifico le conoscenze di cultura generale e di lingua italiana, unitamente a competenze di base nell'ambito logico-linguistico e nella comprensione della lettura. Sottoporsi alla verifica è obbligatorio per tutti gli studenti immatricolati.
5. Agli studenti immatricolati che non ottengono un risultato adeguato sono assegnati degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA). Gli stessi obblighi sono assegnati agli studenti che non si sottopongono alla prova. Gli OFA devono essere assolti durante il primo anno di corso mediante apposite attività formative e successiva prova di verifica opportunamente predisposte dal CdS al fine di rafforzare quelle conoscenze e competenze di base logico-linguistiche e quelle capacità di comprensione del testo essenziali per il positivo svolgimento del percorso di studi. Gli studenti che entro il primo anno di corso non vi abbiano ancora provveduto sono sospesi dalla possibilità di acquisire crediti fino all'assolvimento degli obblighi. Di tutte le informazioni relative agli OFA, nonché alle attività e modalità e termini previsti per il loro assolvimento, verrà data tempestiva comunicazione agli studenti mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Art. 6 **Attività formative d'Ateneo**

1. L'Ateneo definisce un certo numero di attività qualificanti il profilo del laureato dell'Università di Udine, individuate nell'ambito delle attività formative riguardanti rispettivamente la conoscenza della lingua straniera e le ulteriori conoscenze linguistiche e abilità informatiche e telematiche, nonché relazionali, di cui alla lettera d) del comma quinto dell'art. 11 del D.M. n. 270/2004.
2. Per il conseguimento della laurea è necessario dimostrare di disporre di adeguate conoscenze di base di lingua inglese e di informatica. Entro il triennio è necessario dimostrare di disporre di:
 - a) adeguate conoscenze di base della lingua inglese, superando la prova finale del corso "Lingua inglese per i contesti educativi", con l'acquisizione di 6 crediti;

- b) conoscenze e abilità informatiche e telematiche, superando la prova finale del "Laboratorio di competenze digitali e di imprenditorialità" con l'acquisizione di 3 crediti.

Art. 7

Attività di tirocinio

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, sono previsti periodi di tirocinio formativo in istituzioni ed enti educativi e formativi, aziende e strutture della pubblica amministrazione e/o presso servizi educativi per l'infanzia.
2. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
3. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da uno o più docenti appartenenti al Consiglio di corso di laurea appositamente individuati dal Consiglio stesso, e sono disciplinate da apposite Linee Guida.

Art. 8

Attività formative relative alla preparazione della prova finale

1. La prova finale consiste nella redazione e discussione di un elaborato scritto di fronte a una commissione appositamente nominata secondo le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo. La prova è volta a dimostrare coerentemente con i risultati di apprendimento attesi dal percorso:
 - la padronanza degli aspetti teorici e/o metodologici relativi a un tema pertinente rispetto alle caratteristiche del corso di laurea e del curriculum prescelto;
 - la capacità di evidenziare, in chiave critico-riflessiva, le implicazioni del tema scelto per la professionalità dell'educatore, nonché per il percorso di crescita culturale, scientifica e professionale dello studente.
2. L'elaborato, autonomamente predisposto dallo studente sotto la guida di un relatore, potrà avere come focus un'analisi critico-riflessiva di uno o più aspetti dell'esperienza di tirocinio sviluppata durante il corso.
3. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.
4. Le modalità di svolgimento della prova finale e i criteri per l'attribuzione del relativo punteggio sono definiti dal Consiglio di corso di studio che può eventualmente formulare delle linee guida per la predisposizione dell'elaborato. Le modalità di svolgimento, i criteri per l'attribuzione del punteggio e le eventuali linee guida sono resi pubblici sul sito web di Ateneo.

Art. 9

Propedeuticità

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nei regolamenti didattici degli Atenei convenzionati.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del Regolamento.
3. Il Laboratorio di Pedagogia Professionale del primo anno è propedeutico allo svolgimento dell'attività di tirocinio diretto del secondo anno così come quest'ultimo è propedeutico all'attività di tirocinio diretto del terzo anno.

Art. 10

Curricula

1. All'interno del corso di laurea gli insegnamenti e le attività formative possono essere organizzati in modo da offrire percorsi differenziati atti a soddisfare specifiche esigenze culturali e professionali.

2. I percorsi formativi specifici del corso, detti curricula, sono i seguenti:

a 1) denominazione: Educatore professionale socio-pedagogico

a 2) obiettivi formativi specifici: il curriculum consente allo studente di acquisire conoscenze di base dei principi epistemologici, teorici e metodologici delle scienze dell'educazione e delle altre aree disciplinari rilevanti per la professionalità dell'educatore, nonché competenze operative e capacità di contestualizzare tali principi nel lavoro educativo; conoscenze teorico-pratiche nelle metodologie della ricerca, nonché abilità e competenze progettuali, metodologiche, organizzative, comunicativo-relazionali, anche nel lavoro di team e rete, con riferimento ai diversi tipi di contesti e servizi educativi; conoscenze nell'ambito delle scienze dell'educazione rivolte alle varie fasi dello sviluppo nonché alle diverse età della vita (inclusa l'età adulta)

b 1) denominazione Educatore dei servizi educativi per l'infanzia

b 2) obiettivi formativi specifici: il curriculum consente allo studente di acquisire conoscenze di base dei principi epistemologici, teorici e metodologici delle scienze dell'educazione e delle altre aree disciplinari rilevanti per la professionalità dell'educatore dei servizi educativi per l'infanzia, nonché competenze operative e capacità di contestualizzare tali principi entro tali specifici servizi educativi; conoscenze teorico-pratiche nelle metodologie della ricerca, nonché abilità e competenze progettuali, metodologiche, organizzative, comunicativo-relazionali, anche nel lavoro di team e rete, con riferimento ai servizi e contesti educativi per prima infanzia; conoscenze nell'ambito delle scienze dell'educazione rivolte alle varie fasi dello sviluppo in particolare per quanto riguarda la fascia 0-3 anni).

3. Lo studente opera la scelta del curriculum all'atto dell'immatricolazione. Lo studente potrà successivamente modificare la scelta del curriculum, prima della domanda di conseguimento del titolo, fermo restando l'obbligo per lo studente stesso di completare tutte le attività previste dal piano di studi definitivamente scelto.

Art. 11

Tipologia delle forme didattiche

1. Gli insegnamenti e le altre attività formative del Corso si svolgono secondo quanto disposto dall'art. 32 del Regolamento didattico di Ateneo.
2. La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del Corso di laurea in Scienze dell'educazione sono di tipo convenzionale e l'erogazione del corso è in lingua italiana.
3. Nel carico standard corrispondente a 1 CFU possono rientrare:
 - 6 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti
 - 19 ore di studio individuale
 - 0 ore di tirocinio.

Art. 12

Prove di profitto

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dall'art. 38 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Al termine dello svolgimento delle attività formative laboratoriali e di tirocinio lo studente, ai fini della verifica del profitto e del conseguimento dei CFU, deve conseguire il giudizio di "approvato".

Art. 13

Obblighi di frequenza

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi secondo modalità e limiti definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

Art. 14
Riconoscimento di crediti formativi

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di diploma previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea del presente Corso.
2. I CFU acquisiti in precedenza sono riconosciuti dal Consiglio di Corso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) congruità dei settori scientifico disciplinari e dei contenuti delle attività formative in cui sono stati maturati i crediti con gli obiettivi formativi specifici del corso e delle singole attività formative da riconoscere;
 - b) nel caso del curriculum in Educatore dei servizi educativi per l'infanzia il riconoscimento di CFU pregressi a seguito della valutazione della Commissione competente, sarà svolto esaminando la specificità dei programmi in relazione ai contenuti didattici pertinenti alla prima infanzia, fascia 0-3 anni (D.Lgs. 65/2017, D.M. 378/2018 all. b e nota MIUR numero 14176/2018).
3. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 37 del Regolamento Didattico d'Ateneo.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso, non può essere superiore a 12 crediti.

Art. 15
Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
2. Le modifiche allo stesso o ai suoi allegati sono disciplinate dall'art. 6, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo, fatta eccezione per l'allegato "A" (ordinamento didattico), che segue la disciplina prevista dall'art. 24 del medesimo Regolamento didattico.